



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 10 OTT. 2013

Deliberazione n. 501

OGGETTO:

Conferimento incarichi di responsabilità delle Direzioni generali della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.
Provvedimenti.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 10 OTT. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) di LAURA FRATTURA | Paolo |
| 2) PETRAROIA | Michele |
| 3) FACCIOLLA | Vittorino |
| 4) NAGNI | Pierpaolo |
| 5) SCARABEO | Massimiliano |

Presidente
Vice Presidente
Assessore
“
“

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Assessore (Michele PETRAROIA) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Servizio Gestione risorse umane (direttore: dott. Claudio IOCCA) |
| <input type="checkbox"/> | Area Prima |
| <input type="checkbox"/> | Direttore generale (dott. Antonio FRANCONI) |

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporti impegno di spesa;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) per l'effetto, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, di conferire:

- a) l'incarico di responsabilità, in posizione di titolarità, della **Direzione generale della Giunta regionale** al dott./dott.ssa DI MIRCO Pasquale Mauro, dando atto che

il/la medesimo/a possiede lo specifico requisito di legge della *dimostrata attitudine manageriale* e che è stato/a individuato/a in ragione della seguente motivazione/criterio:

"possesso di elevata qualificazione professionale e di specifica esperienza lavorativa, non parimenti rinvenibile nei ruoli regionali nella materia finanziaria e fiscale, maturata in un contesto territoriale e operativo dimensionalmente complesso e di riferimento, coerente e necessaria per l'implementazione delle politiche strategiche regionali in materia di riassetto del sistema di finanza regionale";

- b) l'incarico di responsabilità, in posizione di titolarità, della **Direzione generale per la Salute** della Giunta regionale al dott./dott.ssa Antonio LA STORIA,

dando atto che il/la medesimo/a possiede lo specifico requisito di legge della *dimostrata attitudine manageriale* e che è stato/a individuato/a in ragione della seguente motivazione/criterio:

"possesso di elevata qualificazione professionale e di specifica esperienza lavorativa, non parimenti rinvenibile nei ruoli regionali nella materia della organizzazione delle strutture sanitarie, maturata in un contesto operativo dimensionalmente complesso e articolato, coerente e necessaria per l'implementazione delle politiche strategiche regionali in materia di riassetto del sistema sanitario regionale";

3) di stabilire come di seguito la decorrenza e la scadenza dei predetti incarichi:

* a) **Direzione generale della Giunta regionale:**

dal _____ (decorrenza);

al _____ (scadenza);

* b) **Direzione generale per la Salute della Giunta regionale:**

dal _____ (decorrenza);

al _____ (scadenza);

4) di approvare l'occorrente schema di contratto individuale, allegato al documento istruttorio quale parte integrante;

5) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, di determinare il trattamento economico da riconoscere al **Direttore generale della Giunta regionale** nella misura di seguito indicata:

a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;

b) **retribuzione accessoria di posizione nella misura di € 75.000,00 (settantacinquemila/00;**

c) **retribuzione di risultato pari al venti _____ per cento del trattamento accessorio di cui alla lettera b);**

6) ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, di determinare il trattamento economico da riconoscere al **Direttore generale della Direzione generale per la Salute della Giunta regionale** nella misura di seguito indicata:

a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;

b) **retribuzione accessoria di posizione nella misura di € 65.000,00 (sessantacinquemila/00) ;**

c) **retribuzione di risultato pari al venti _____ per cento del trattamento accessorio di cui alla lettera b.**

7) di dare atto che la individuazione degli incaricati è avvenuta previa comparazione dei curricula vitae e professionali di tutti i dirigenti regionali, ivi compresi coloro che hanno manifestato interesse alla nomina, e dei soggetti esterni all'Amministrazione inclusi nell'apposito elenco degli idonei approvato con proprio precedente provvedimento n. 458 del 23 settembre 2013 nonché, cautelativamente, di quelli dichiarati non idonei che hanno formalizzato istanza di revisione della propria posizione.

* L'incarico decorre dalla data di sottoscrizione del contratto ed ha durata di an ni 1 (uno).



ALLEGATI
[Handwritten signature]

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 11 ottobre 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____

Oggetto: **Conferimento incarichi di responsabilità delle Direzioni generali della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.**
Provvedimenti.

Con legge regionale 23 marzo 2010 n. 10, recante "*Norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale e del personale con qualifica dirigenziale*", è stato delineato un complessivo processo di riordino dell'apparato burocratico della Giunta e del Consiglio regionale.

La cennata iniziativa di revisione degli assetti organizzativi si è in particolare sostanziata nella definizione, da parte della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di distinti atti di organizzazione delle rispettive strutture dirigenziali, in ordine alle quali si è proceduto, con decorrenza dal 1° settembre 2011, al conferimento degli incarichi di responsabilità dei "*Servizi*" di cui all'articolo 10 della citata L.R. n. 10/2010 al personale con qualifica dirigenziale, tuttora in corso d'esercizio.

Per quanto invece riguarda, nello specifico, le funzioni di responsabilità delle istituite **Direzione generale (unica) della Giunta regionale e Direzione generale per la Salute** (operante in regime transitorio), l'Esecutivo regionale:

- aveva preordinatamente assunto determinazioni, con atti deliberativi n. 397 in data 20 maggio 2011 e n. 451 in data 14 giugno 2011, in ordine all'iniziale conferimento e/o alla proroga dei relativi incarichi di responsabilità;
- quindi, a seguito dell'avvenuta proclamazione del nuovo Presidente della Giunta regionale, all'esito delle elezioni regionali tenutesi nel corso del mese di novembre 2011, e tenuto conto della vigente normativa regionale che in particolare prevede (articolo 20, comma 6, L.R. n. 10/2010) la scadenza perentoria degli incarichi "*...comunque decorsi novanta giorni dall'insediamento rispettivamente del Presidente della Giunta regionale o dell'Ufficio di presidenza in conseguenza delle elezioni regionali...*", aveva assunto ulteriori determinazioni, con deliberazione di Giunta regionale n. 62 del 10 febbraio 2012 (e successivi provvedimenti di proroga n. 388/2012 e n. 683/2012), in ordine al conferimento dei medesimi incarichi (in posizione di titolarità il primo, in posizione di reggenza il secondo);

In considerazione, peraltro, dell'avvenuta proclamazione, in data 16 marzo 2013, del nuovo Presidente della Giunta regionale, all'esito delle ulteriori, recenti elezioni regionali tenutesi nel corso del mese di febbraio 2013, anche gli incarichi conferiti con la richiamata deliberazione giuntale n. 62/2013 (e successivi atti di proroga) sono cessati, essendo spirato il richiamato termine decadenziale di novanta giorni in data 14 giugno 2013.

Nelle more della definizione delle ordinarie procedure di affidamento dei nuovi incarichi, quindi, al fine di garantire la necessaria continuità dell'azione amministrativa, con provvedimento giuntale n. 265 del 10 giugno 2013 è stato nel frattempo conferito un incarico temporaneo di responsabilità delle citate Direzioni generali della Giunta regionale (rispettivamente in posizione di titolarità e di reggenza), senza soluzione di continuità con i precedenti incarichi cessati, fino alla data del 31 luglio 2013, successivamente prorogata fino al 10 ottobre 2013 con atti deliberativi nn. 377/2013 e 440/2013.

Ciò richiamato in ordine alla successione cronologica recente delle iniziative di conferimento degli incarichi di direzione generale, per quanto invece attiene alla odierna, *ordinaria procedura di conferimento* degli incarichi medesimi si evidenzia che:



- in ottemperanza agli obblighi di pubblicità delle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali, previsti anche dalla vigente disciplina regionale (approvata con deliberazione giuntale n. 548 del 26 maggio 2008 e pubblicata sul B.U.R.M. del 16 giugno 2008), è stato pubblicato in data 21 maggio 2013 nell'area intranet del sito web istituzionale della Regione Molise un apposito Avviso, per la acquisizione di eventuali manifestazioni di interesse, da parte del personale regionale con qualifica dirigenziale, al conferimento di incarichi di funzione su una o più strutture dirigenziali generali oggetto della procedura medesima;
- decorso ampiamente il termine ordinatorio stabilito per l'acquisizione delle predette manifestazioni di interesse (quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul sito web), tutte le segnalazioni pervenute, corredate dai rispettivi curriculum professionali, sono state tempestivamente partecipate (con comunicazione prot. 18600/13 del 27 giugno 2013) al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore regionale con delega al Personale, per le valutazioni proprie ed esclusive dell'Esecutivo regionale;
- con separata e concorrente iniziativa (attivata con atti deliberativi giuntali n. 190 in data 3 maggio 2013 e n. 248 in data 29 maggio 2013), l'Esecutivo regionale ha attivato la procedura per la formazione di un elenco di soggetti, esterni all'Amministrazione, idonei al conferimento degli incarichi in parola, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della già richiamata L.R. n. 10/2010, tra l'altro individuando un'apposita commissione tecnica incaricata della valutazione delle candidature presentate;
- con deliberazione giuntale n. 458 in data 23 settembre 2013, l'Esecutivo regionale ha quindi approvato i distinti elenchi dei soggetti esterni all'Amministrazione regionale, idonei e non idonei al conferimento degli incarichi medesimi, come definiti dalla commissione tecnica di valutazione di cui innanzi detto, all'esito dell'esame delle candidature e dei relativi curriculum professionali, portati debitamente a conoscenza dell'Esecutivo regionale per le valutazioni di competenza;

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi si evidenzia quanto segue:

- ✓ tutti i dirigenti regionali attualmente in servizio sono muniti di laurea e sono altresì dotati della "esperienza pluriennale" nelle funzioni dirigenziali, come espressamente richiesto dalla norma recata dall'articolo 20, comma 4, della citata L.R. n. 10/2010;
- ✓ per quanto invece attiene all'ulteriore requisito della "dimostrata attitudine manageriale", previsto dalla medesima norma innanzi citata, si evidenzia come tale fonte legislativa assegni tale valutazione di merito direttamente alla Giunta regionale, essendo a tale organo rimessa in via esclusiva la competenza alla individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi di cui trattasi;
- ✓ nell'ambito di tale valutazione rileva peraltro come, per un verso, le manifestazioni di interesse formalizzate dai dirigenti regionali non siano da ritenersi *strictu sensu* vincolanti per le scelte operate dalla Giunta regionale, ben potendo cadere l'individuazione degli incaricandi anche su altri dirigenti regionali ovvero su soggetti estranei all'Amministrazione in possesso dei prescritti requisiti di legge, purché compresi nell'elenco degli idonei di cui innanzi detto;
- ✓ per contro, certamente sussiste un generalizzato obbligo di esplicita motivazione delle determinazioni assunte in ordine al conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, da attuarsi anche nel rispetto dei principi ordinamentali esplicitati dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss. mm. e ii., di seguito riportati:

☞ (comma 1) < *Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico* >;

☞ (comma 1-bis) < *L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valutazioni* >;



☞ (comma 6) < **Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione... (omissis)... a tempo determinato... (omissis)... Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione ... (omissis)... >;**

Evidenziato quanto innanzi, si richiama altresì la normativa recata dall'articolo 19, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta specifiche disposizioni in ordine alle modalità di formazione del provvedimento di conferimento dell'incarico dirigenziale a tempo determinato, nonché del relativo contratto individuale il cui schema, predisposto anche in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii., è allegato al presente documento istruttorio ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.

Per quanto infine attiene alla determinazione del trattamento economico da riconoscere al Direttore generale della Giunta regionale e al Direttore generale della Direzione generale per la Salute della Giunta regionale, si dà preliminarmente atto che sull'apposito capitolo di spesa n. 04010 del bilancio regionale 2013 è iscritto uno stanziamento di competenza e di cassa sufficiente a dare piena copertura alla spesa massima consentita dall'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 10/2010 e ss. mm. e ii..

Sul punto rileva, peraltro, l'intervenuta vigenza della normativa recata dall'articolo 9, commi 1 e 2, ultimo periodo, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che in particolare prevede che:

... per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti ... non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno ...;

... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2013, nell'ambito delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, i trattamenti economici complessivi spettanti ai titolari degli incarichi dirigenziali, anche di livello generale, non possono essere stabiliti in misura superiore a quella indicata nel contratto stipulato dal precedente titolare ovvero, in caso di rinnovo, dal medesimo titolare...;

Anche alla luce della richiamata normativa, si ritiene pertanto sussistere l'oggettiva necessità di suggerire alla Giunta regionale di operare una ponderata valutazione, in ordine alla possibilità di definire gli elementi variabili della struttura retributiva spettante ai titolari degli incarichi in argomento non solo in considerazione della complessità e dei livelli di responsabilità propri degli incarichi da conferire (evidentemente entro i limiti di spesa ammessi dalla normativa regionale e, come innanzi specificato, di quella statale) ma anche, in termini assorbenti, in ragione della superiore e generalizzata esigenza di contenimento della spesa pubblica e, in particolare, di quella del personale.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 5, 6 e 7, dell'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 33, comma 4bis, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, di conferire gli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale e di Direttore generale della Direzione generale per la Salute della Giunta regionale ai soggetti direttamente individuati e indicati dall'Esecutivo nel dispositivo del presente atto deliberativo, unitamente ai termini di durata degli incarichi, previa autonoma ed esclusiva valutazione del possesso e della pertinenza dello specifico requisito di legge della *dimostrata attitudine manageriale, in relazione alla specificità degli incarichi da conferire*, nel rispetto dei principi ordinamentali e dei vincoli di legge vigenti in materia;




- di approvare l'occorrente schema di contratto individuale, allegato al documento istruttorio quale parte integrante;
- ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni, di determinare il trattamento economico da riconoscere al Direttore generale della Giunta regionale e al Direttore generale della Direzione generale per la Salute della Giunta regionale nella misura direttamente indicata dall'Esecutivo nel dispositivo del presente atto deliberativo, relativamente agli elementi variabili della struttura retributiva, per importi e percentuali non eccedenti i rispettivi valori massimi previsti dalla citata normativa di settore, nel rispetto dei vincoli di legge vigenti in materia.


Atto da pubblicare: Integralmente BURM Solo oggetto WEB (a tutela di dati sensibili)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
--	--

Campobasso, 10 OTT. 2013

L'Istruttore
 (dott.^{ssa} Annamaria Mastronardi)



Il Direttore del Servizio
 (dott. Claudio Iocca)



PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, 10 OTT. 2013

Il Direttore del Servizio
 (dott. Claudio Iocca)



VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell'Area diretta.

Il Direttore d'Area


Il Direttore generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

PROPONE

Al Vice Presidente della Giunta regionale Michele Petrarola l'invio all'esame della Giunta regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, _____

Il Direttore generale
 (dott. Antonio Francioni)






ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 501 del 10 OTT 2013

Reg. Rep. n. _____
del _____

**Contratto individuale di lavoro a tempo determinato
relativo al conferimento dell'incarico di
Direttore generale della Giunta regionale**

L'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____ presso la sede della Presidenza della Giunta regionale sita in via Genova, 11, con la presente scrittura redatta in un unico originale tra:

la **Regione Molise** (CF 00169449708) rappresentata dal Presidente della Giunta regionale pro-tempore arch. Paolo di Laura Frattura, nato a Campobasso il 4 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Campobasso, via Genova, 11;

e

il/la dirigente _____ (codice fiscale: _____) nato/a a _____ () il _____, residente in _____;

si conviene e si stipula quanto segue:

**Articolo 1
(Oggetto del contratto)**

1.1. La Regione Molise, con deliberazione di Giunta regionale n. ____ del _____ 2013, ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore generale della Giunta regionale, a tempo determinato, in favore del/della dirigente dr./dr.ssa _____, ai sensi dell'articolo 20, commi 3, 4, 6 e 7 e dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e integrazioni.

1.2. Il presente contratto di lavoro a tempo determinato disciplina, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, i termini, condizioni e modalità di svolgimento dell'incarico e individua gli obblighi posti in capo ai contraenti.

**Articolo 2
(Decorrenza, durata del rapporto di lavoro, recesso o risoluzione, malattia)**

2.1. Il presente contratto di lavoro decorre dal _____ e ha termine con scadenza _____, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

2.2. Il rapporto di lavoro cessa in ogni caso automaticamente, senza obbligo di preavviso, decorsi **novanta giorni** dall'insediamento del Presidente della Giunta regionale in conseguenza delle elezioni regionali.

2.3. L'incarico conferito può essere revocato in qualsiasi momento prima della scadenza, anche in caso di previa valutazione negativa dei risultati raggiunti da parte della Giunta regionale, che si avvale del nucleo valutazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni, sulla base degli obiettivi dalla stessa stabiliti all'inizio del rapporto e, successivamente, all'inizio di ciascun anno. La valutazione dei risultati tiene in ogni caso conto delle difficoltà connesse all'incarico.



2.4. Il Direttore generale ha facoltà di recedere anteriormente alla scadenza dei termini, dando preavviso di tre mesi.

2.5. Nel caso di interruzione del servizio, per malattia o infortunio, sia continuativa che discontinua, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi nell'arco di due anni, eventualmente rapportato proporzionalmente al periodo di effettivo incarico, la Regione conserverà al Direttore generale l'incarico, durante il quale corrisponderà l'intera normale retribuzione. Allo scadere dei termini indicati, ove perduri lo stato di malattia o infortunio, la Regione provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso.

Articolo 3 **(Sede di servizio, compiti, funzioni ed esclusività)**

3.1. La sede di servizio presso la quale deve essere resa la prestazione lavorativa è in Campobasso, presso gli uffici della Giunta regionale.

3.2. Il Direttore generale si impegna ad esercitare a pieno titolo e con impegno esclusivo a favore della Regione Molise le funzioni previste dall'articolo 16 della legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, nonché ogni altra funzione a queste connessa, disciplinata dalla medesima legge regionale, da altre norme di legge, di regolamento e da atto regionale di programma e di indirizzo, impegnandosi nella realizzazione delle attività di competenza e nel raggiungimento degli obiettivi degli Organi di Governo.

3.3. L'incarico conferito è incompatibile con la carica parlamentare nazionale ed europeo e con la carica di consigliere regionale. E' preclusa in ogni caso la possibilità di una concomitante assunzione di uffici, cariche, obbligazioni di fare che comportino un impegno lavorativo ricorrente, continuativo o comunque tale da pregiudicare l'attività che con il presente atto si affida.

Articolo 4 **(Obblighi)**

4.1. L'incaricato, nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite.

4.2. E' tenuto, altresì, nel rispetto delle norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, altri fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio a danno di terzi.

Articolo 5 **(Presenza in servizio)**

5.1. Nell'ambito organizzativo dell'Ente, il Direttore generale assicura la propria presenza in servizio e organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura e all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.



Articolo 6 **(Trattamento economico e assicurativo)**

6.1. Il trattamento economico annuale onnicomprensivo lordo, costituito come di seguito, remunera, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e della normativa di settore, oltre le funzioni ed i compiti propri, di cui all'articolo 3, qualsiasi incarico conferito in ragione dell'ufficio ricoperto e comunque conferito dalla Regione o su designazione della stessa.

6.2. Il trattamento economico annuale onnicomprensivo lordo, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 10/2010, e della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____, è costituito da:

- a) trattamento tabellare previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Autonomie locali;
- b) retribuzione accessoria di posizione nella misura di € _____ (euro _____/00);
- c) retribuzione di risultato pari al _____ per cento del trattamento accessorio di cui alla lettera b);

6.3. In caso di missione è dovuto il trattamento pari a quello previsto per i dirigenti regionali.

6.4. All'incaricato è riconosciuto il diritto di usufruire del servizio di mensa secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

6.5. Allo stesso è garantita la copertura assicurativa prevista per i dirigenti regionali connessa e conseguente alle funzioni assegnate.

Articolo 7 **(Indennità sostitutiva e preavviso)**

7.1. In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Amministrazione senza preavviso, escluso il caso di risoluzione per valutazione negativa della prestazione di cui al precedente articolo 2, è corrisposto al Direttore generale un'indennità sostitutiva del preavviso ai sensi dell'articolo 31 del CCNL del 10 aprile 1996 dell'area dirigenziale.

7.2. Analogamente, se l'iniziativa della risoluzione anticipata senza preavviso è assunta dall'incaricato, questi è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso di cui al precedente articolo 2.

7.3. All'Amministrazione è riconosciuto il diritto di trattenere direttamente, su quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo al Direttore generale, un importo corrispondente all'indennità ad essa spettante per il mancato preavviso.

Articolo 8 **(Ferie)**

8.1. Il Direttore generale ha diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie, nell'ammontare e secondo le modalità previste per i dirigenti regionali.

8.2. Spettano, altresì, le ulteriori giornate di riposo riconosciute a diverso titolo (festività soppresse, festività del santo Patrono) ai dipendenti regionali.



8.3. Qualora, per esigenze di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie spettanti, compete al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito, previa idonea relazione in ordine al mancato utilizzo delle ferie in cui si evidenzi che la causa ostativa è stata determinata da impegni e direttive impartite, per iscritto, dall'Organo di direzione politica.

Articolo 9
(Trattamento dati personali)

9.1. I dati personali del Direttore generale sono trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità inerenti lo svolgimento del rapporto di lavoro e possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate. Il contraente può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 30 giugno 2003, n. 196, relativi all'acquisizione di informazioni sul trattamento dei dati che lo riguardano.

Articolo 10
(Norma di rinvio)

10.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto di lavoro, si applicano gli istituti giuridici vigenti nel tempo, regolati dalla normativa e dai contratti nazionali della dirigenza, se ed in quanto compatibili con il presente contratto.

Articolo 11
(Bollo e registrazione)

11.1. Il presente contratto di lavoro è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e da registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

11.2. Il presente contratto, redatto in unico esemplare, si compone di n. quattro facciate e viene sottoscritto come segue.

Campobasso, _____

Per la Regione Molise:
Il Presidente della Giunta regionale

Il Direttore generale

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Il/La sottoscritto/a dr./dr.ssa _____ ai sensi e per gli effetti dell'art 1341, secondo comma, del Codice Civile dichiara di conoscere e accettare pienamente le condizioni di cui agli articoli:

- art. 2 - Decorrenza, durata del rapporto di lavoro, recesso o risoluzione, malattia;
- art. 3 - Sede di servizio, compiti, funzioni ed esclusività;
- art. 5 - Trattamento economico e assicurativo.

Condizioni lette, confermate e sottoscritte.

Campobasso, _____

Il Direttore generale

